

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI T.R.S.U. E I.C.I.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Sanzioni amministrative.
- Art. 3 - Principi di legaflità
- Art. 4 - Disposizioni concernenti l'autore della violazione.
- Art. 5 - Cause di non punibilità.
- Art. 6 - Concorso di persone.
- Art. 7 - Concorso di violazione.
- Art. 8 - Violazioni continuare.
- Art. 9 - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave.
- Art. 10 - Criteri di determinazione della sanzione.
- Art. 11 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa.
- Art. 12 - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda.
- Art. 13 - Trasformazione, fusione e scissione di società.
- Art. 14 - Ravvedimento.
- Art. 15 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo.
- Art. 16 - Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie.
- Art. 17 - Decadenza e prescrizione.
- Art. 18 - Rateazione della sanzione.

Art. 2
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 3
Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 4
Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 5
Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si

quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9

Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 10

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonchè alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata del 50%.
3. Nel caso in cui si verifichino eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

Art. 11

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

Art. 15

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui ai presenti articoli anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 16

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati con l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione.

Art. 17

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Art. 18

Rateazione della sanzione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile del tributo, si può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, fino a 12 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 22
Sanzione per errori od omissioni
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (103,29).

Art. 23
Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti
e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.
Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (103,29).

Art. 24
Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte fino a 1/4 ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Art. 25
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 26
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale, a

- c) si applica la sanzione pari al 100% della maggiore imposta dovuta se la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato è superiore al 50 % dell'imposta dovuta .

Art. 30

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta.

Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di £ 200.000 (103,29).
2. Se la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a £ 100.000 (51,65) ove ricorrono le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a £ 100.000 (51,65) se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi alla ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;
- b) si applica la sanzione pari a £ 100.000 (51,65) se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

Art. 31

Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.

Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 (103,29).
2. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo di £ 100.000 (51,65).

Art. 32

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della

eredi, nonchè le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuata.

Art. 38

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.
2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 39

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 40

Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento entra il vigore il 1° GENNAIO 1999.